

COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Regolamento Per l'

Imposta Comunale sugli Immobili

- I.C.I. -

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 05 del 28.03.2003

IL SINDACO
- Antioco Carta -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Pietro Caria -

REGOLAMENTO PER L' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

INDICE

Articolo Descrizione

Capo I - Norme Generali

- 1 Oggetto e scopo del regolamento.
- 2 Soggetto passivo.
- 3 Presupposto dell'imposta
- 4 Funzionario responsabile
- 5 Definizione di fabbricato o area fabbricabile
- 6 Terreni considerati non fabbricabili.
- 7 Esenzioni.
- 8 Pertinenze delle abitazioni principali.
- 9 Aree divenute inedificabili.
- 10 Valore aree fabbricabili.
- 11 Fabbricati fatiscenti.
- 12 Dichiarazioni.
- 13 Comunicazione di variazione.
- 14 Disciplina dei controlli.

Capo II – Versamenti – Rimborsi ed Autotutela

- 15 Modalità dei versamenti - Differimenti.
- 16 Validità dei versamenti dell'imposta.
- 16 Accertamento con adesione.
- 17 Dilazione del Pagamento delle imposte accertate.
- 18 Rimborsi.
- 19 Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree..
- 20 Autotutela.

Capo III – Accertamento con adesione

- 21 Accertamento con adesione.
- 22 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
- 23 Procedura per l'accertamento con adesione.
- 24 Atto di accertamento con adesione.
- 25 Adempimenti successivi.
- 26 Perfezionamento della definizione.

Capo IV - Compenso incentivante al personale addetto

- 27 Compenso incentivante al personale addetto.
- 28 Utilizzazione dei fondi.

Capo V - Sanzioni ed Interessi

- 29 Sanzioni ed interessi.
- 30 Ritardati od omessi versamenti.
- 31 Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
- 32 Irrogazione immediata delle sanzioni.
- 33 Ravvedimento.

Capo VI - Norme finali

- 34 Norme abrogate.
- 35 Pubblicità del regolamento e degli atti.
- 36 Entrata in vigore del regolamento.
- 37 Casi non previsti dal presente regolamento.
- 38 Rinvio dinamico.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed integra le norme di legge che regolano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 dei D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2
Soggetto passivo.

1. L'Imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria dell'immobile o vero titolare sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
3. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3
Presupposto dell'Imposta.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi, quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 4
Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 5

Definizione di Fabbricato o Area Fabbricabile.

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che dev'essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente dalla data in cui è utilizzato.
2. Per Area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 art.9, del D.L. n.504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione così meglio indicato nel successivo articolo.
4. Il Comune su richiesta del contribuente attesta se un'area nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 6

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 70% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 165 giornate lavorative.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15

Art. 7

Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 dei D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 8

Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere o) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
5. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 4° grado.
6. Oltre quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della corretta determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, come area di pertinenza del fabbricato si considera una superficie pari a quattro (4) volte la superficie coperta, intendendosi per superficie coperta la somma delle superfici dei fabbricati, garages o locali attigui all'abitazione e facenti parte tutti dello stesso fabbricato.

Art. 9

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 10

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza dei contenziosi, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati annualmente dall'organo competente e distinte secondo le tipologie delle zone urbanistiche presenti nel P.U.C.;
2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nel caso che non venga adottato alcun atto nell'anno di competenza, si intendono vigenti le tariffe stabilite nell'anno precedente.
3. Dare atto che le zone S (aree per servizi pubblici) vengono computate al 50% del valore indicato per la zona B1 in quanto non suscettibili di possibilità edificatoria da parte del proprietario.
4. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Art. 11

Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 12

Dichiarazioni.

1. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quella di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino variazioni nei dati ed elementi dichiarati cui ne consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare le variazioni intervenute.
2. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.L. 504/92.

Art. 13

Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera 1), n. 1)

1. La dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, dei D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, devono essere presentate entro e non oltre 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, compilando in ogni sua parte l'apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

Art. 14

Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 3° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, dei D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni progressi.

CAPO II
VERSAMENTI – RIMBORSI ED AUTOTUTELA

Art. 15
Modalità dei versamenti - Differimenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. Il Comune provvede alla gestione diretta delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – mediante appositi Conto Corrente Postale intestato al Comune di Tadasuni – Servizio Tesoreria Comunale, tuttavia i soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) il versamento tramite il sistema bancario
 - d) il concessionario della riscossione dei tributi;
 - e) altre sistemi di pagamento individuati dall'ente con delibera dell'organo competente.
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 16
Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I soggetti Passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2° art.10, del D.L. 504/92, e successive modifiche.
2. Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.
3. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati dall'art.3, per anni solari nei quali si è protratto il possesso a tal fine si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per 15 giorni.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a Euro 2,06.

Art. 17
Dilazione del Pagamento delle Imposte accertate

1. L'Ufficio Tributi, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà autocertificate dallo stesso, la rateizzazione o dilazione delle somme determinate negli avvisi di liquidazione o accertamento fino ad un massimo di 8 (otto) rate di uguale importo.
2. Se l'importo da pagare è superiore a Euro millecinquecento (€ 1.500,00), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata pena di decadenza, prima dello scadere dei novanta giorni decontuti dalla data di notifica del provvedimento affinché la prima rata venga versata entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione o dilazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - e) il dovuto non può più essere rateizzato.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel Corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata.
6. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 18 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 19 Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. N. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute in edificabili
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti approvate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - a) - Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute in edificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
 - b) - Per le aree che risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al

valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. N. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art.5, comma 7, dello stesso D. Lgs. N. 504/1992.

4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 504/1992.

Articolo 20 **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del servizio, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, avendo prima proceduto all'analisi dei seguenti fattori: 1) valore della lite, 2) costo della difesa, 3) costo della soccombenza eventuale, 4) costo derivante da inutili carichi di lavoro. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;

- i) qualsiasi altra causa, a giudizio del Funzionario, ed inerente l'attività organizzativa e gestionale delle norme inerenti le disposizioni che regolamentano il Tributo,

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione dei contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione dei contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, dei D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 22

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 23

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 24

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un. 1/3 .

Art. 25

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro. 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 dei D.Lgs. **30** dicembre 1992, n. 504.

Art. 26

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.

CAPO IV°

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 27

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 40% delle riscossioni che si verificherebbero in seguito agli accertamenti dell'ufficio e relativi al recupero di somme, per sole sanzioni ed interessi, derivanti dall'evasione di imposta.

Art. 28

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 22, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dal Dirigente con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 5 % e il 15%;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra: il 5 % e il 10%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 10% e il 20%.
 - d) Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 il Dirigente assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
 - e) La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

CAPO V
SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Art. 29
Sanzioni ed interessi
D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, art. 14

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,65.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini fissati nella richiesta o per la loro mancata, incompleta od infedele compilazione.
4. Le sanzioni indicate nei punti 1 e 2 sono ridotte ad un quarto (1/4) qualora, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, intervenga l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve venire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalle norme in vigore, per ogni semestre compiuto.

Art. 30
Ritardati od omessi versamenti
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 art. 13

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo delle imposte risultanti dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari a 30% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 31
Procedimento di irrogazione delle sanzioni
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 art. 16

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile di servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di $\frac{1}{4}$ della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa, e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3, e altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile di servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 32

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione dei provvedimento.

Art. 33

Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

- c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al dei minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10;
 - d) Ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente art. 10 se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 34 Norme abrogate.

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35 Pubblicità del regolamento e degli atti.

- 1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 36 Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unicamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 37 Casi non previsti dal presente regolamento.

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;

- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 38
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

* * * * *